



CAVI CPR PER DECRETO

SUPERATE LE SCADENZE DELLA NORMA CEI 64-8, V4

CPR per decreto.

1. Premessa

Il decreto legislativo 16/6/17 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/7/17 ed entra in vigore il 9/8/17. Il suddetto decreto cambia lo scenario appena delineato dalla norma CEI 64-8, variante V4, in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare, a certe condizioni, i vecchi cavi (non CPR) incorporati in modo permanente negli edifici o in altre opere di ingegneria civile.

Va da sé che un decreto legislativo supera una norma tecnica, dunque occorre rivedere daccapo le scadenze sull'impiego dei vecchi cavi indicate dalla norma CEI 64-8, variante V4, TNE 6/17, pag. 8.

Va anche detto che la variante V4 è andata al di là dei limiti di una norma tecnica. Infatti, il CEI può stabilire la data di entrata in vigore e di abrogazione di una propria norma, ma non può imporre altre scadenze, come ha fatto invece la variante V4 alla norma CEI 64-8; vedere in merito quanto segnalato su TNE 6/17, pag. 11.

2. I punti principali del decreto

Il DLgs 106/17 riguarda in buona parte i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati che devono certificare

i prodotti da costruzione, dunque interessa soprattutto i costruttori dei prodotti stessi.

Quanto segue è invece limitato all'impiego dei cavi, quali prodotti da costruzione.

I cavi

I cavi sono ritenuti prodotti da costruzione dal regolamento CPR soprattutto in relazione all'innesco e alla propagazione dell'incendio, nonché all'emissione di prodotti della combustione (classe di reazione al fuoco).

Nella terminologia del DLgs 106/17 i cavi sono ritenuti "prodotti per uso antincendio" poiché contribuiscono alla protezione passiva contro l'incendio, secondo la definizione data all'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto stesso. Non si tratta di una distinzione formale ma sostanziale, perché la violazione di obblighi giuridici relativi ai "prodotti per uso antincendio", come appunto i cavi (o prodotti ad uso strutturale), costituisce un reato e non un illecito amministrativo come per gli altri prodotti da costruzione.

Sanzioni

L'art. 20 del decreto "Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione" è quello di maggiore interesse e se ne trascrive di seguito il testo.

1. *Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011*

e all'art. 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 € a 24.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 € a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Il decreto è focalizzato sulla costruzione di edifici e altre opere di ingegneria civile e la terminologia ne risente. Il "costruttore" è in genere l'impresa edile che costruisce l'edificio. Ovviamente, il costruttore si preoccuperà di fare in modo che tutti gli operatori che concorrono all'esecuzione dell'edificio osservino, ciascuno per la parte di propria competenza, il decreto in questione.

C'è da chiedersi come si applichi questo articolo per un nuovo impianto elettrico realizzato in un edificio esistente. In tal caso, sembra di capire che per "costruttore" si intenda l'impresa installatrice che realizza l'impianto elettrico. Il "progettista dell'opera" è una dizione ampia, dove per opera si può intendere sia un edificio, sia un impianto da incorporare nell'edificio stesso.

Sicuramente il professionista che progetta un impianto elettrico è il "progettista dell'opera" ed è dunque soggetto alle sanzioni in questione.

Controlli

L'art. 17 del decreto prevede la vigilanza sui prodotti da costruzione per stabilire se sono conformi al regolamento CPR, sia per quanto attiene l'immissione sul mercato sia per il loro impiego negli edifici, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno. Quest'ultimo può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

È presumibile che, almeno inizialmente, i controlli a tal fine negli edifici da parte dei Vigili del Fuoco saranno limitati alle attività di cui al DPR 151/11.

3. Impiego dei cavi non CPR

Il DLgs 106/17 vieta al progettista di prescrivere prodotti da costruzione non CPR, quindi anche i vecchi cavi, da

incorporare negli edifici o in altre opere di ingegneria civile, a decorrere dal 9/8/17.

A partire da tale data ogni professionista dovrà dunque indicare nei progetti in questione soltanto cavi CPR.

Per quanto attiene i cavi CPR non ancora disponibili sul mercato (ad es. i cavi in media tensione), dovrà però prescrivere per forza cavi non CPR, con la specificazione che non sono disponibili cavi CPR adatti all'opera oggetto del progetto e che i cavi previsti dovranno essere sostituiti con cavi CPR corrispondenti, qualora disponibili sul mercato prima dell'esecuzione dell'impianto.

Inoltre, il DLgs 106/17 vieta al costruttore (direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore) l'utilizzo dei prodotti da costruzione non conformi al regolamento CPR a partire dall'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 9/8/17.

Quando si configura "l'utilizzo" del prodotto da costruzione? Ovvero, cosa vuol dire che non deve essere "utilizzato"? Prima tesi: il prodotto non CPR non deve essere presente nell'opera in costruzione a partire dal 9/8/17.

Un'interpretazione troppo restrittiva che comporterebbe la rimozione dall'opera in costruzione dei prodotti non conformi, se installati prima del 9/8/17.

Questa tesi porterebbe a situazioni assurde, non giustificate in rapporto al costo/beneficio.

Seconda tesi (corretta): il prodotto non CPR non deve essere installato/posato nell'opera a partire dal 9/8/17. La sanzione penale si applica dunque solo nel caso in cui i cavi non CPR sono stati installati a partire dal 9/8/17. Alla luce della prassi per cui l'opera può essere eseguita secondo le norme vigenti alla data di presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti o dell'inizio lavori va aggiunta la possibilità di utilizzare prodotti non CPR se tale data (certa) è anteriore al 9/8/17.

È auspicabile che tale prassi sia da tutti accettata, anche se permane qualche riserva sul fatto che non ci sia alcun limite al tempo di realizzazione dell'opera, venendo meno in tal caso all'obbligo della rivalutazione del rischio.¹

La fig. 1 mette a confronto le scadenze relative all'impiego dei cavi non CPR prima e dopo il DLgs 106/17.

Facile immaginare i numerosi dubbi e motivi di contestazione che deriveranno dall'applicazione del DLgs 106/17 in merito all'impiego dei cavi non CPR.

I prodotti da costruzione di tipo edile, conformi al regolamento CPR, sono disponibili da anni sul mercato, mentre i cavi CPR sono stati da poco tempo normalizzati e messi in commercio; e non tutti.

¹ Non può essere del tutto esclusa una contestazione ai sensi dell'art. 20 del DLgs 106/17 qualora, in applicazione della prassi amministrativa in questione (e dunque in presenza di data certa antecedente al 9/8/17 dei titoli autorizzativi e/o dei progetti o di inizio dei lavori), siano installati dal 9/8/17 prodotti non CPR, visto che la suddetta prassi non è esente da possibili censure.

In queste condizioni, è assurdo punire con l'arresto e l'ammenda chi non osserva regole che nessuno sa ancora come attuare con certezza. Certamente, al tavolo dove è stato predisposto il decreto in questione

mancava un esponente degli impiantisti elettrici, o se c'era dormiva...!

Una proroga all'entrata in vigore del decreto per i cavi sarebbe stata quanto mai giustificata e opportuna.




Fig. 1 - Limiti di impiego dei vecchi cavi (non CPR):
 a) prima del DLgs 106/17 (secondo la norma CEI 64-8, V4);
 b) dopo il DLgs 106/17.